



**DOCUMENTO DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELLA GIUNTA
COMUNALE DI FIESOLE**

INDICE

TITOLO I

COMPOSIZIONE DURATA E CAUSE DI CESSAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 1	<i>Composizione della Giunta</i>
Art. 2	<i>Scelta e nomina degli Assessori</i>
Art. 3	<i>Cause ostative all'assunzione della carica di Assessore</i>
Art. 4	<i>Deleghe agli Assessori</i>
Art. 5	<i>Nomina del Vice Sindaco</i>
Art. 6	<i>Revoca degli Assessori e del Vice Sindaco</i>
Art. 7	<i>Dimissioni degli Assessori</i>
Art. 8	<i>Altre cause di cessazione dalla carica di Assessore</i>
Art. 9	<i>Decadenza della Giunta</i>

TITOLO II

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Art. 10	<i>Competenza generale</i>
Art. 11	<i>Compiti istituzionali</i>
Art. 12	<i>Proposte di deliberazione</i>
Art. 13	<i>Proposte al Consiglio</i>

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 14	<i>Presidenza</i>
Art. 15	<i>Convocazione</i>
Art. 16	<i>Regole per lo svolgimento dell'adunanza</i>

TITOLO I

COMPOSIZIONE DURATA E CAUSE DI CESSAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 1

Composizione della Giunta

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da sette Assessori nominati dal Sindaco, compreso il Vice Sindaco. Ciascun sesso deve essere rappresentato tra gli Assessori in misura non inferiore ad un terzo dei componenti, arrotondato per eccesso.

Art. 2

Scelta e nomina degli Assessori

1. Gli Assessori sono scelti dal Sindaco tra i membri del Consiglio Comunale e/o tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali ed in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e candidabilità alla carica di Consigliere Comunale.

2. La nomina degli Assessori è disposta con decreto del Sindaco da adottarsi successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri.

3. Il decreto di nomina di cui al comma precedente, datato e sottoscritto dal Sindaco, è sottoscritto per accettazione dagli interessati e successivamente comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

Art. 3

Cause ostative all'assunzione della carica di Assessore

1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Regionale.

In tale caso, pertanto, l'accettazione della carica di Assessore comporta la cessazione dalla carica di Consigliere Regionale.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, non possono altresì essere nominati Assessori:

a) gli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria operanti nel territorio comunale;

b) i rappresentanti legali, gli amministratori o sindaci delle società che riscuotono i tributi e le altre entrate del Comune;

c) il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco;

d) per un periodo di cinque anni, coloro che sono stati riconosciuti responsabili di danni causati all'Ente con dolo o colpa grave e tali da determinarne il dissesto.

Art. 4

Deleghe agli Assessori

1. Il Sindaco, con proprio atto scritto, conferisce agli Assessori le deleghe per l'esercizio delle funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici comunali e dei servizi di competenza statale nell'ambito dei settori agli stessi specificatamente assegnati.

2. L'atto di delega di cui al comma precedente:

a) deve essere sottoscritto per accettazione dall'Assessore delegato:

b) non può conferire il potere di subdelega, ma può prevedere che, in caso di assenza o di impedimento dell'Assessore destinatario della competenza delegata, l'esercizio della relativa attività sia assunto da altro Assessore in qualità di supplente;

c) può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco con proprio atto motivato.

3. Per effetto della delega sono altresì attribuite ai singoli Assessori tutte le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio medesimo.

5. Ciascun Assessore è tenuto a riferire alla Giunta, e periodicamente alla Commissione consiliare competente nella materia delegata, sullo stato di attuazione dei programmi comunali di settore.

Art. 5

Nomina del Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina con decreto il Vice Sindaco che è scelto tra gli Assessori e che lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di sospensione dell'esercizio delle funzioni, salvo il caso di dimissioni volontarie.

2. Nella stessa riunione è altresì individuato l'Assessore che, per anzianità, esercita le relative funzioni in caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco.

Art. 6

Revoca degli Assessori e del Vice Sindaco

1. Il Sindaco, previa comunicazione di avvio del procedimento, può revocare, anche singolarmente, gli Assessori e/o il Vicesindaco con proprio atto motivato.

2. Il provvedimento di revoca, unitamente al nominativo dell'Assessore surrogante, è comunicato al Consiglio nella prima riunione successiva all'adozione.

Art. 7

Dimissioni degli Assessori

1. Ciascun Assessore può rinunciare alla propria carica con apposito atto scritto di dimissioni da presentarsi al Sindaco, ovvero verbalmente in sede di adunanza della Giunta, con contestuale verbalizzazione.

2. Le dimissioni possono essere ritirate entro il termine di venti giorni, trascorso il quale il Sindaco provvede alla surrogazione dell'Assessore dimissionario e ad informare il Consiglio nella prima seduta utile.

3. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata in modo da garantire che il relativo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

Art. 8

Altre cause di cessazione dalla carica di Assessore

Fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli, gli Assessori cessano dalla carica:

- a) per morte;
- b) a seguito di rimozione, senza comunicazione di avvio del procedimento, nei seguenti casi:
 - compimento di atti contrari alla Costituzione;
 - gravi e persistenti violazioni di legge, previa diffida ad ottemperare;
 - gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per sopravvenuta ineleggibilità e/o incompatibilità specifica alla carica di Assessore.

Art. 9

Decadenza della Giunta

1. La Giunta, intesa quale organo collegiale di governo del Comune, decade nei seguenti casi:

- a) scadenza del quinquennio;
- b) scioglimento del Consiglio Comunale;
- c) dimissioni irrevocabili e contestuali di tutti gli Assessori;
- d) impedimento permanente, dimissioni irrevocabili, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

TITOLO II ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Art. 10

Competenza generale

La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e svolge i seguenti compiti fondamentali:

- a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune;
- b) compie tutti gli atti di che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
- c) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- d) elabora gli obiettivi e definisce la strategia amministrativa dell'Ente;
- e) emana direttive e verifica i risultati della gestione da parte dell'apparato burocratico.
- f) definisce, all'inizio di ogni anno e su proposta della Direzione operativa, le risorse di bilancio da attribuire agli stessi per le materie di rispettiva competenza;
- g) verifica costantemente sulla corrispondenza tra la gestione dei fondi da parte del personale incaricato di funzioni dirigenziali e gli obiettivi fissati;
- h) determina trimestralmente gli obiettivi che ogni singolo settore dell'amministrazione deve raggiungere, indicando i mezzi e le risorse all'uopo destinate.

Art. 11

Compiti istituzionali

Rientrano tra i compiti istituzionali della Giunta:

- a) l'adozione di apposito provvedimento deliberativo per l'incremento o il decremento dell'indennità di funzione spettante ai propri componenti;
- b) l'emanazione del parere sulle linee programmatiche predisposte dal Sindaco e da presentarsi al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
- c) lo svolgimento di attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
- d) riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività.

Art. 12

Proposte di deliberazioni

1. Gli Uffici comunali possono inoltrare alla Giunta, tramite la Segreteria del Comune, proposte di deliberazione corredate:

- a) da una bozza di deliberazione comprensiva degli allegati e della documentazione a fondamento del provvedimento richiesto;
- b) dall'attestazione del Ragioniere sull'esistenza della disponibilità finanziaria;
- c) dai pareri sulla regolarità tecnica e contabile, ove richiesti in relazione alla natura del provvedimento.

2. Le proposte di deliberazione di cui al comma precedente sono illustrate dal Sindaco e dagli Assessori in base alle rispettive deleghe, e sulle stesse si apre la discussione al termine della quale il Presidente richiede l'approvazione.

Art. 13

Proposte al Consiglio

1. L'attività propositiva di cui all'art. 11 lett. c) è svolta dalla Giunta anche attraverso la predisposizione di proposte scritte e corredate dai prescritti pareri.

2. Le proposte per il Consiglio Comunale sono trasmesse a cura del Segretario Generale al presidente del Consiglio, corredate di tutti i documenti necessari.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 14

Presidenza

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. In mancanza di entrambi, ovvero quando il Sindaco e/o il Vice Sindaco sono tenuti ad astenersi, la presidenza è assunta dall'Assessore individuato ai sensi del precedente art. 5, comma 2.

2. Al Presidente della Giunta competono i seguenti adempimenti:

- a) dichiarare aperta la seduta;

- b) concedere la parola ai singoli Assessori sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) regolare la discussione;
- d) riassumere la discussione;
- e) indire la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno;
- f) proclamare i risultati della votazione.

Art. 15

Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Sindaco con apposito avviso scritto da reperire al domicilio prescelto dai singoli Assessori almeno ventiquattro ore prima della riunione e contenente il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

2. In caso d'urgenza, il Sindaco può dare avviso della riunione anche in termini di tempo inferiori e con avvertenza telefonica.

3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la convocazione spetta al Vice Sindaco o, in mancanza, all'Assessore individuato ai sensi del precedente art. 5, comma 2.

4. La mancata convocazione della Giunta comporta l'illegittimità delle decisioni assunte dall'organo collegiale.

Art. 16

Regole per lo svolgimento dell'adunanza

1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche, ma il Sindaco può richiedere che alle stesse partecipino con funzioni consultive:

- a) il personale incaricato di funzioni dirigenziali ed i funzionari dell'Ente;
- b) il Presidente e/o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Consorzi e Commissioni;
- d) eventuali consulenti esterni dell'Ente.

2. Durante l'adunanza spetta al Presidente il compito di dirigere e coordinare l'attività della Giunta, assicurando l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità delle decisioni assunte.

3. Delle attività svolte durante l'adunanza è redatto, da parte del Segretario Generale o di dipendente dallo stesso incaricato, apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo. Il verbale deve indicare tutte le decisioni di giudizio, di proposta e di indirizzo adottate, ed è trasmesso ai singoli Assessori ed al personale incaricato di funzioni dirigenziali.

4. L'adunanza è validamente costituita ove risultino presenti almeno quattro Assessori oltre il Sindaco, che assume le funzioni di presidente, e le decisioni sono assunte tramite deliberazioni adottate a maggioranza assoluta e con voto palese, tranne l'ipotesi di deliberazioni che comportano l'espressione di apprezzamenti discrezionali sulle persone; in tal caso è consentita la votazione segreta.